

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmettente: Sez H 10 Awoc.
R + 9 - A Pba
il 11.09.2012
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
Dott. Giacomo Minelli
J. Minelli



27 AGO.

CITTÀ DI RAGUSA

Avvocatura Comunale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 10.09.2012 N. 1580 N. 83	Oggetto: Liquidazione imposta registrazione sentenza n. Suprema Corte di Cassazione Appello C. srl sentenza n. '04
Data 20.8.12	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2012 CAP. 1230 IMP. 1125/12
FUNZ. 01 SERV. 03 INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Perf

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di agosto, nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E.Zapparrata il Dirigente dott. Francesco Lumiera ha adottato la seguente determinazione:

Con atto di citazione notificato in data 13 maggio 1993 la società C. a.r.l ,con sede in Modica ,conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Ragusa il Comune di Ragusa con il quale aveva stipulato con lo stesso un contratto di appalto per la costruzione di un asilo nido in Ragusa via Psamida ,per l'importo di £ 700.000.000 e chiedeva che venisse dichiarato l'inadempimento di parte convenuta in quanto la direzione dei lavori avrebbe di fatto, impedito la prosecuzione degli stesi ,non essendo stata apportata al progetto una variante necessaria all'esecuzione dell'opera

Costituitosi in giudizio il Comune di Ragusa contestava la domanda di parte attrice e,in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto accertato l'inadempimento di parte attrice e che la stessa venisse condannata al risarcimento del danno .

A seguito di CTU,con sentenza non definitiva, emessa l'8 gennaio 2001,il tribunale respingeva la domanda della C. ed in via riconvenzionale riteneva la stessa responsabile del danno arrecato all'Ente ,da accertarsi con sentenza definitiva ,e pertanto ,con coeva ordinanza ,disponeva consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva poi rimessa sul ruolo con separata ordinanza e decisa con sentenza n. 03 che determinava l'importo del risarcimento.

Con atto di appello la ditta C. proponeva appello avverso la suddetta sentenza. La sentenza non definitiva dell'8 gennaio 2001 era stata appellata dalla C. e definita con sentenza della Corte di Appello di Catania n. /2004 che aveva confermato l'esito di primo grado .

Avverso quest'ultima sentenza della Corte di Appello di Catania fu proposto ricorso per Cassazione da parte della C. ,ricorso definito con sentenza n. /11.

Con nota del 22 giugno 2012 l'agenzia delle entrate - direzione Provinciale di Roma –ha invitato l'Ente a pagare la imposta dovuta per la registrazione della sentenza di cui sopra,avviso . , per un totale di € 168,00.

Tale pagamento sarebbe dovuto dalla società C. ,società che risulta essere in liquidazione;pertanto ,atteso che le imposte ,le sanzioni pecuniari e gli interessi dimora sono dovuti in solido dalla parti in causa, è necessario procedere alla registrazione della sentenza di cui sopra al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge,con le modalità indicate nella nota del 22.6.12 prot.55500,che si allega in copia.

Sarà cura dell'ufficio, con separato provvedimento,richiedere al commissario liquidatore della coop.C il rimborso della somma pagata per la predetta imposta

Ritenuto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta;

Per tutto quanto sopra premesso;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

DETERMINA

1. Di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la somma di €168,00 imputandola al cap.1230 *inv. 1125/12*
2. Liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa , a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. . . /, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione , nel giudizio promosso dalla soc.coop C. . . di cui in premessa, la somma complessiva di € 168,00.
3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Roma- uff. territoriale di Roma 2
4. Di effettuare il pagamento attenendosi alle modalità indicate nella nota del 22 giugno 2012 inviata dalla Agenzia delle Entrate di Roma ,che si allega in copia.
5. Di richiedere alla ditta C il rimborso della somma pagata per la predetta imposta.

Allegato : nota prot. n° 55500/2012 a Pme Reg.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra *F. Zapparata*)

IL DIRIGENTE
(dott. F. Lumera)

IL RESP. DELL'AVVOCATURA
(avv. Sergio Boncoraglio)

Sergio Boncoraglio
Vis.
Il Dirigente del I Settore Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 11 SET 2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 13 SET 2012

IL MESSO COMUNALE
(Autore Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione 20 SET^e 2012 cioè dal _____ al 13 SET 2012

Ragusa 21 SET. 2012

IL MESSO COMUNALE